



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 29 gennaio 2015

XIX – REGOLAMENTO RELATIVO AL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO: MODIFICHE.

L'anno 2015, il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 15,30 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli organi collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università nominato con delibera del S.A. del 27.11.2013, con D.R. n. 2829 del 13.12.2013 e con D.R. n. 2085 del 9.8.2012, con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente ▪
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente ▪
4.	Dr. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente ▪
5.	Dr. Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente ▪
6.	Dr. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente ▪
7.	Dr. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente ▪
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente x	Assente ▪
9.	Sig. Arena	Mauro	Componente	Presente x	Assente ▪
10.	Sig. Russo	Pierluigi	Componente	Presente x	Assente ▪

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore generale	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente ▪

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente x	Assente ▪
2.	Dr.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente ▪	Assente x
3.	Dr. Musella	Antonio	Componente	Presente ▪	Assente x

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

Su invito del Magnifico Rettore è anche presente il Coordinatore del Collegio dei Prorettori, prof. Giovanni Cupaiuolo.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale,

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto.

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 14 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale – 19 maggio 2012, n. 116;

Considerata la delibera datata 29.01.2015 concernente l'oggetto, con la quale il Senato Accademico ha espresso il proprio parere/indirizzo in merito;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

Università degli Studi di Messina

Struttura richiedete

Rettore

Struttura proponente

Direzione generale

Area organi collegiali,

servizi amministrativi e documentali

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2015

Oggetto: Regolamento relativo al conferimento del titolo di professore emerito.

Premesso:

- che con D.R. n. 1784 del 14 giugno 2011 è stato emanato il “*Regolamento relativo al conferimento del titolo di professore emerito*”, successivamente modificato con D.R. n. 994 del 13 aprile 2012 e con D.R. n. 2320 del 15 ottobre 2013;

Ritenuto:

- che sia opportuno revisionare il predetto regolamento, con l’introduzione di procedure più rigorose per il conferimento del titolo nonché la previsione dell’obbligo del possesso di requisiti di maggiore qualificazione e prestigio, così come segue:
- all’art. 2, comma 2, alla lett. e), dopo la parola “*scientifica*”, vengono inserite le seguenti: “*continuativa nel tempo*” e si introduce le seguente lett. f): “*f) avere conseguito prestigio accademico attraverso un ruolo determinante per la crescita e lo sviluppo dell’area scientifico-disciplinare all’interno dell’Ateneo tale da essere considerato su scala nazionale e/o internazionale “Capo scuola”*”.
- alla fine del comma 3, dell’art. 2, è inserito, altresì, il seguente periodo: “*La richiesta di conferimento del titolo di professore emerito è avanzata al Consiglio di Dipartimento da almeno due terzi dei docenti dell’Area scientifico-disciplinare di appartenenza del candidato*”.

Visti:

- l’art. 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n.1592 “*Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore*”;
- l’art. 15, comma 2, della legge 18 marzo 1985 n.311 “*Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari*”;
- la legge 30 dicembre 2010 n.240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;

Tutto ciò premesso:

Propone

di esprimere parere favorevole in merito alle modificazioni da apportare al “*Regolamento relativo al conferimento del titolo di professore emerito*”, il cui testo è allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale.

Allegato Regolamento



Università degli Studi di Messina

Regolamento relativo al conferimento del titolo di professore emerito

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di “professore emerito”, ed individua le attività che quest’ultimo può svolgere nell’ambito dell’Ateneo, in conformità alla normativa nazionale e nel rispetto delle tradizioni dell’Università.

Art. 2 – Requisiti e procedure per il conferimento del titolo

1. L’Ateneo può proporre il conferimento del titolo di “professore emerito” ai professori ordinari collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno venti anni di servizio in tale qualità alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni.

2. Ai fini del conferimento del titolo di professore emerito è necessario:

- a) non avere riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato;
- b) non avere subito alcun provvedimento disciplinare;
- c) non avere causato discredito all’Ateneo in occasioni o dichiarazioni pubbliche;
- d) avere acquisito titoli accademici e riconoscimenti in campo nazionale e/o internazionale;
- e) avere una produzione scientifica **continuativa nel tempo** di assoluto rilievo secondo parametri di valutazione largamente condivisi e riconosciuti;
- f) **avere conseguito prestigio accademico attraverso un ruolo determinante per la crescita e lo sviluppo dell’area scientifico-disciplinare all’interno dell’Ateneo tale da essere considerato su scala nazionale e/o internazionale “Capo scuola”.**

3. Il titolo è conferito dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, previa delibera del Senato Accademico, su proposta formulata, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, nella composizione limitata alla prima fascia, dal Consiglio di Dipartimento di ultima afferenza del docente, adeguatamente motivata in relazione al prestigio goduto dal docente in seno alla comunità accademica, per la diffusione e continuità della sua produzione scientifica e degli incarichi di particolare rilievo ricoperti dall'interessato. **La richiesta di conferimento del titolo di professore emerito è avanzata al Consiglio di Dipartimento da almeno due terzi dei docenti dell'area scientifico-disciplinare di appartenenza del candidato.**

Art. 3 – Attività di ricerca

1. Il professore emerito può continuare a svolgere attività di ricerca, senza oneri per l'Ateneo, e può ricoprire l'incarico di responsabile di progetti, anche finanziati da enti pubblici e privati.

Art. 4 – Attività didattica

1. Il professore emerito può svolgere attività didattica, a titolo gratuito, e può far parte di commissioni di esame e di laurea. Può insegnare altresì anche nelle scuole di dottorato, previa delibera del Consiglio della Scuola.

Art. 5 – Supporto logistico

1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti, il professore emerito può usufruire di un idoneo supporto logistico nella struttura in cui svolge l'attività stessa, di norma, per un quinquennio decorrente dalla data di conferimento del titolo onorifico.

Art. 6 – Partecipazione agli organi

1. Il professore emerito, su invito ed in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, può partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli organi della struttura dove svolge l'attività didattica ovvero di ricerca.